



REGOLAMENTO **"CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'**
– AGGIUNZIONE DI UN TITOLO " APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.56 DEL
03.11.2001.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA': REGOLAMENTO

ART.1 Finalità del servizio

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili.

ART.2 Destinatari del Servizio

Ai soggetti richiedenti che siano, per età e per condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, sarà proposta, su valutazione del servizio sociale professionale, l'erogazione di un contributo economico per servizi resi a favore della collettività.

Possono accedere al servizio i cittadini residenti da almeno un anno, maggiorenni, che versano in precarie condizioni economiche e che abbiano i requisiti per poter svolgere le prestazioni richieste dall'Ente.

ART.3 Tipologia delle Attività

Le attività in cui i soggetti possono essere impegnati sono individuabili tra le sottoelencate:

- Lavori di pulizia e manutenzione degli edifici pubblici compresi i centri di aggregazione;
- Impiego in lavori di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione e dissestazione delle strade;
- Sorveglianza della Villa Comunale e delle varie strutture comunali.

Le suddette attività possono essere, a parere dell'ufficio di Solidarietà Sociale, modificate od integrate con altri servizi.

L'assegnazione alle mansioni sarà valutata in base alle esigenze ed alle potenzialità individuali tenendo conto dell'età, delle condizioni di salute e della professionalità dei soggetti richiedenti.

ART.4 Presentazione delle Istanze

L'istanza, presentata su appositi modelli predisposti dall'ufficio Servizi Sociali e corredata da opportuna documentazione (autocertificazione riguardante la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale, certificato di disoccupazione, certificato medico attestante l'idoneità fisica), dovrà essere presentata entro la data stabilita da pubblici manifesti. Lo stesso ufficio avrà cura di espletare opportune indagini al fine di relazionare sulle reali necessità dei richiedenti.

Le istanze prive della documentazione richiesta saranno escluse dal servizio, così come quelle prodotte successivamente alla scadenza stabilita.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.

ART.5

Modalità di attuazione

L'attività lavorativa è limitata a n°2 ore giornaliere per non più di tre mesi lavorativi nell'arco di un anno.

L'avvio degli utenti alle attività di cui all'art.3 avverrà previo accordo con i responsabili dei relativi servizi.

Ogni assistito che presterà il servizio di pubblica utilità riceverà il compenso mensile proposto dall'assistente sociale in relazione allo stato di bisogno.

Dal compenso così stabilito scaturirà la paga oraria, la quale verrà moltiplicata per il numero di ore di lavoro effettivamente svolto.

Per ciascun utente è prevista una polizza assicurativa contro gli infortuni.

Gli incarichi per lo svolgimento delle suddette attività che il Comune affiderà ai soggetti di cui all'art.2 non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico né privato né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggetti ad I.V.A..

ART.6

Esclusione dal servizio

L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici e quindi dall'avviamento al lavoro per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

Coloro che, in stato di bisogno, rifiutano l'inserimento nelle attività lavorative, senza motivata giustificazione, non hanno diritto, unitamente al nucleo familiare di appartenenza alla assistenza economica.

ART.7

Liquidazione del corrispettivo

La liquidazione per l'attività resa e documentata sarà effettuata mensilmente dal Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali previa verifica dei giorni di presenza.

ART.8
Attività di controllo

Il compito di verificare la presenza sul luogo di destinazione del soggetto assegnato ai lavori di pubblica utilità è demandata ai responsabili dei servizi interessati dalla attività lavorativa. Le presenze così risultanti da appositi moduli, siglati dai predetti responsabili, saranno consegnati all'ufficio servizi sociali che procederà alla quantificazione del corrispettivo come sopra determinato.

Il contributo economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica.

